REGOLAMENTO (CEE) N. 1720/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina per la campagna di commercializzazione 1993-94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (5), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido e di sorge ibrido destinati alla semina; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le ultime tre campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/86 (7), è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresentative per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto;

considerando che le importazioni di diversi tipi di granturco ibrido destinato alla semina di cui al codice NC 1005 10 19 non possono essere considerate rappresentative, data la loro entità estremamente ridotta; che non si possono pertanto fissare prezzi di riferimento per questi tipi di granturco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi che a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94 devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (9), nel quadro del regime di smantallamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94, i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina di cui ai codici NC 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 e 1007 00 10 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.
(6) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 3.
(8) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(9) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
1005	Granturco :	
1005 10	– destinato alla semina :	
1005 10 11	– – ibrido (1) :	
1005 10 11	– – – ibrido doppio e ibrido top cross	89
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	99
1005 10 15	– – – ibrido semplice	188
1007 00	Sorgo a grani :	
1007 00 10	– ibrido destinato alla semina	94

(1) È ammesso in questo codice NC subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.